

Allegato "A" al n. 18608 di Fascicolo

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"CERVIA TURISMO S.R.L."**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"CERVIA TURISMO S.R.L."

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha per oggetto l'informazione e l'accoglienza turistica (I.A.T.) e l'attività di prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso strutture ricettive (reservation) ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna attraverso:

a) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale ed in conformità alle disposizioni di carattere generale, che avrà riguardo a:

- promozione, incremento e riqualificazione dello sviluppo turistico, assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività di informazione;
- funzioni attinenti al turismo che sono di interesse anche per le organizzazioni pubbliche e private;

- realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e diffondere la conoscenza del territorio del Comune di Cervia, attraverso l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

b) la gestione della prenotazione di servizi ricettivi, alberghieri, di ristorazione, di intrattenimento e spettacolo, fieristici, congressuali, balneari e di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio;

c) l'attivazione di un sistema di controllo software che assicuri l'imparzialità del servizio erogato, la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa;

d) la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica;

e) lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;

f) l'attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici, ambientali;

g) la realizzazione di iniziative promozionali, sia sul versante del turismo che degli aspetti culturali, storici e ambientali dell'intero territorio comunale;

h) l'ideazione, progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive e di ogni altra attività connessa all'accoglienza turistica, compreso l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

i) l'attuazione di ogni altra attività ed iniziativa in grado di concorrere a realizzare la promozione e la promo-commercializzazione dell'offerta turistica del territorio del circondario;

j) ogni altra attività connessa o complementare a quanto previsto ai punti precedenti, riguardante il comparto turistico.

2.2 La società potrà svolgere la propria attività anche per enti pubblici diversi dal Comune di Cervia, mediante la sottoscrizione di appositi contratti.

2.3 La società potrà inoltre, in via secondaria e non prevalente:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale;

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, comunque nei limiti dell'art. 2361 del codice civile.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 28 febbraio 2031 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1 La società ha sede nel Comune di Cervia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

4.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

4.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

5.2 La compagine sociale è inizialmente costituita dal Comune di Cervia e dall'Aggiudicatario della procedura di selezione del socio privato indetta dal medesimo Comune.

5.3 La maggioranza delle quote di partecipazione deve rimanere in proprietà di enti pubblici, consorzi o società controllate da enti pubblici. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

La quota di capitale privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento).

5.4 La durata della partecipazione privata aggiudicata ai sensi del comma 5.2 non può essere superiore alla durata del contratto di servizio.

5.5 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. La decisione di aumentare il capitale sociale con limitazione del diritto di sottoscrizione da parte dei soci, anche a favore di terzi, dovrà essere assunta con il consenso unanime dei soci.

5.6 Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3 cod. civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.7 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre 1/3 (un terzo), può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma 2 cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

6.1 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

ARTICOLO 7 - TITOLI DI DEBITO

7.1 La società, ai sensi dell'art. 2483 cod. civ., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea, adottata con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

7.2 La decisione deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- c) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- d) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza dei parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

7.3 I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione del Registro Imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori;
- e) eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

8.1 Le quote di partecipazione non sono trasferibili per i primi 2 (due) anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Decorsi i primi 2 (due) anni le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

8.2 Nella locuzione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare la prelazione acquistano la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

8.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria

partecipazione deve darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi, indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo o valore e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nel caso in cui il cedente sia l'Aggiudicatario, il cessionario deve possedere i requisiti di capacità giuridica, patrimoniale ed economica previsti nella procedura ad evidenza pubblica effettuata dal Comune di Cervia per la scelta dell'Aggiudicatario.

8.4 I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra, qualora interessati, devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

8.5 Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

8.6 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende cedere la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 (trenta) giorni. Se entro tale termine l'assemblea non si riunisce o non delibera, il gradimento si intende concesso.

8.7 Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza e deve avere riguardo, nel caso di proposta di vendita da parte dell'Aggiudicatario, al vaglio delle capacità giuridiche, patrimoniali ed economiche riferite all'esercizio dell'attività e all'assunzione, da parte del cessionario, dell'obbligo di eseguire gratuitamente le prestazioni accessorie previste dall'art.9 così come previsti in sede di procedura concorsuale di scelta dell'Aggiudicatario medesimo.

8.8 Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente può essere pronunciato unicamente nel caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di vendita, un altro cessionario di proprio gradimento.

8.9 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per le "cessioni di partecipazioni", così come definite al precedente comma 8.2, fatte dal socio a società controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 2359 primo comma c.c. (cessione infragruppo).

8.10 In caso di circolazione delle partecipazioni che godano di particolari diritti amministrativi, questi ultimi non si trasmettono in capo al nuovo socio, a meno che non vi sia il consenso unanime degli altri soci, espresso in assemblea.

8.11 In caso di trasferimento di partecipazioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali normalmente connessi alla qualifica di socio.

ARTICOLO 9 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

9.1 L'Aggiudicatario, oltre agli obblighi dei conferimenti, deve eseguire le seguenti prestazioni accessorie a favore della società:

a) concedere in uso alla società il programma software per la gestione

dell'attività di reservation;

b) garantire, anche tramite periodici aggiornamenti, l'efficienza del programma software indicato al precedente punto a);

c) rinunciare alla propria autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, acconsentendo e dando il proprio assenso alla volturazione della stessa a favore della società, impegnandosi a sottoscrivere ogni negozio o atto che risultasse necessario o che fosse eventualmente richiesto dalla competente amministrazione al fine di consentire alla società lo svolgimento dell'attività di reservation.

9.2 Il programma software per la gestione dell'attività di reservation è quello previsto nell'offerta presentata dall'Aggiudicatario della selezione concorsuale ad evidenza pubblica attuata dal Comune di Cervia.

9.3 L'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni accessorie previste dal presente articolo senza pagamento di alcun corrispettivo, dato che tale condizione è stata considerata essenziale per la partecipazione e l'aggiudicazione della selezione concorsuale ad evidenza pubblica attuata dal Comune di Cervia.

9.4 La durata delle prestazioni accessorie è pari alla durata del contratto di affidamento del servizio tra società e Comune di Cervia e quindi è fissata fino al 28 febbraio 2019 salvo eventuale rinnovo per un ulteriore periodo fino al 28 febbraio 2031, o eventuale anticipata risoluzione.

9.5 L'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie, come previsto dal presente articolo, è trascritto nel libro dei soci e le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto di quanto prevede l'art.8 che precede e comunque previo consenso dell'organo amministrativo.

9.6 L'inadempimento degli obblighi discendenti dalle prestazioni accessorie disciplinati dal presente articolo costituisce giusta causa per l'esclusione dell'Aggiudicatario dalla società, così come previsto dal successivo articolo 11.

9.7 Gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso unanime di tutti i soci, riuniti in assemblea.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

10.1 Il socio può recedere dalla società, unicamente per l'intera sua partecipazione, nei casi espressamente previsti per legge.

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

10.3 La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente.

10.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

10.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

10.6 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.7 La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso è inalienabile se non nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2473 del codice

civile.

10.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.9 Il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 11- ESCLUSIONE

11.1 L'Aggiudicatario può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui:

- a) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale o venga posto in liquidazione;
- b) risulti inadempiente agli obblighi assunti all'art. 9 relativo alle prestazioni accessorie.

11.2 L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art.16.2, non computandosi nel numero il socio da escludere.

11.3 La decisione deve essere notificata al socio escluso e deve contenere le generalità del socio escluso e la motivazione.

11.4 L'esclusione opera per l'intera quota di partecipazione.

11.5 L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla suddetta ricezione.

11.6 Al fine di mantenere la continuità operativa della società, l'esclusione dovrà perfezionarsi mediante cessione delle partecipazioni a favore di altro soggetto individuato dal Comune di Cervia.

11.7 Il corrispettivo della quota di partecipazione del socio escluso, verrà determinato secondo le disposizioni contenute nell'art.2473, terzo comma, del codice civile.

ARTICOLO 12 - DECISIONI DEI SOCI – COMPETENZE

12.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ove previsto, e, fra i componenti effettivi, del Presidente;
- c) eventuale compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
- d) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) emissione di titoli di debito;
- g) approvazione del programma annuale e pluriennale della autorizzazioni per l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti, non prevista nel programma annuale;
- h) cessioni di partecipazioni in società ed enti, non previste nel programma annuale;
- i) autorizzazioni delle operazioni di investimento aventi natura straordinaria, non previste nel programma annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- j) autorizzazione delle operazioni di finanziamento passivo aventi natura straordinaria, non previste nel programma annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- k) autorizzazione della vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- l) autorizzazione alla compravendita di immobili o atti di disposizione di

diritti reali su immobili;

m) autorizzazione alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari non previste nel programma annuale;

n) convenzione tipo che regola i rapporti con gli esercenti le strutture ricettive che aderiscono al servizio di reservation offerto dalla società.

12.2 Inoltre i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

12.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE

13.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio del Comune di Cervia.

13.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

13.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica certificata (PEC).

13.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

14.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

14.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia dipendente o sindaco della società.

14.4 L'assemblea può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, ovvero da persona eletta dall'assemblea.

15.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

15.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

15.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

15.5 Il verbale viene prontamente trasmesso ai soci.

ARTICOLO 16 - DECISIONI DEI SOCI – QUORUM

16.1 L'assemblea dei soci assume le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dell'intero capitale sociale.

16.2 Per le seguenti materie le decisioni dell'assemblea dei soci devono essere assunte con il voto favorevole del 60 (sessanta) per cento dell'intero capitale sociale:

a) le modifiche dello statuto, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

b) l'approvazione delle linee fondamentali del programma annuale e pluriennale della società, proposto dal Consiglio di Amministrazione;

c) l'autorizzazione all'acquisizione, non prevista nel programma annuale, di partecipazioni in società ed enti per importi superiori ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ovvero in società ed enti che comportino una responsabilità illimitata;

d) l'autorizzazione alla cessione, non prevista nel programma annuale, di partecipazioni in società ed enti;

e) l'autorizzazione alle operazioni di investimento, non previste nel programma annuale, aventi natura straordinaria, per importi superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

f) l'autorizzazione alle operazioni, non previste nel programma annuale, di finanziamenti passivi aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

g) l'autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

h) l'autorizzazione alla compravendita di immobili o ad atti di disposizione di diritti reali su immobili;

i) l'autorizzazione alla locazione a terzi, non prevista nel programma annuale, di tutto o parte delle proprietà immobiliari;

j) la sottoscrizione di convenzioni di affidamento di servizi con enti pubblici o

soggetti privati rientranti nell'oggetto della società.

ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ'

17.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) componenti. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30/11/2012, n. 251.

17.2 Ai soci spettano i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società:

- al socio Comune di Cervia è riservata la nomina di due amministratori e fra questi la designazione del Presidente;

- al socio "Aggiudicatario" è riservata la nomina di un amministratore, con ruolo di amministratore delegato.

17.3 La revoca e/o la sostituzione degli amministratori la cui nomina è riservata, spettano ai soci che li hanno nominati.

17.4 Le nomine degli amministratori di spettanza diretta dei soci indicati al comma che precede devono risultare da apposito verbale assembleare.

17.5 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.6 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.7 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. e/o in situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.

Non è consentito nominare, quali componenti degli organi amministrativi, gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Qualora venga nominato amministratore un dipendente della Società questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

17.8 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

17.9 Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

ARTICOLO 18 – QUALIFICHE E ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ed un amministratore delegato, oltre al Presidente, delegando ad esso/i parte dei suoi poteri.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni ad un solo consigliere attribuendogli le competenze, anche di carattere direttivo e gestionale, che riterrà opportune nei limiti di legge e del presente statuto, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci, determinando i poteri e i limiti della delega.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 c.c., nonché quelle previste dal comma 12 che segue.

18.3 In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.4 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

18.5 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.6 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Cervia.

18.7 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

18.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui occorre dare atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.9 Il Consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di

formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i Consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

18.10 Il Consiglio nomina un segretario, anche non appartenente al Consiglio stesso.

18.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

18.12 Tuttavia per i seguenti argomenti le deliberazioni devono essere prese collegialmente, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti e con il voto favorevole dell'amministratore delegato:

- a) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società;
- b) le modifiche significative all'architettura del software per l'attività della società;
- c) l'autorizzazione alle operazioni di investimento aventi natura straordinaria, non previste nel programma annuale, per importi superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) e a quelle da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) l'autorizzazione alle operazioni di finanziamento passivo aventi natura straordinaria, non previste nel programma annuale, per importi superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) e a quelle da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- f) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi;
- g) la proposta di:
 - g1) acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti;
 - g2) compravendita di immobili o di disposizione di diritti reali su immobili;
 - g3) sottoscrizione di convenzioni di affidamento di servizi rientranti nell'oggetto della società con enti pubblici o soggetti privati;
 - g4) convenzione tipo che regola i rapporti con gli esercenti le strutture ricettive che aderiscono al servizio di reservation offerto dalla società, da sottoporre alla decisione dei soci.

ARTICOLO 19 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

19.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo per le materie previste dall'articolo 18, comma 12, che precede, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

19.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

19.4 Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o

nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - AMMINISTRATORE DELEGATO

20.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'art.12 che precede, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

20.2 All'amministratore delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione dell'"Aggiudicatario", nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della società, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel programma annuale, ed in particolare sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe a:

- a) gestire e coordinare la struttura interna delle società;
- b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) predisporre il programma annuale e pluriennale della società, come disciplinato dall'art.24 che segue, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti che siano fonte di ricavo per la società, entro il limite di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per ogni operazione;
- e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, con esplicita facoltà di apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie, entro il limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per ogni operazione;
- f) effettuare le operazioni di addebito dei rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, firmare assegni per traenza, nei limiti degli affidamenti concessi;
- g) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, e contratti che siano fonte di costo per la società, entro il limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni operazione;
- h) costituire, modificare ed estinguere rapporti di consulenza per importi non superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- i) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;
- j) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
- k) nominare avvocati, procuratori ed arbitri, conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
- l) delegare il compimento di particolari atti a singoli dipendenti della società, al fine di agevolarne la gestione operativa;
- m) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'assemblea dei soci;
- n) dare attuazione alle decisioni degli amministratori, compiendo tutti gli atti e tutte le operazioni ad esse collegate.

20.3 L'amministratore delegato riferisce almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

20.4 All'interno del Consiglio di Amministrazione viene istituito un "comitato per il controllo interno", al quale partecipano gli amministratori che non hanno ricevuto deleghe di poteri gestori, che ha funzione di:

a) accertare l'adeguatezza di tutti i processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento del software per la gestione dell'attività di reservation;

b) assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne;

c) attuare il controllo delle procedure interne, anche ai fini di prevenire comportamenti illegittimi ai sensi del D.Lgs.231/2001.

Il regolamento di funzionamento del comitato per il controllo interno è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

20.5 Per il compimento di determinati atti o categorie di atti, il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone i poteri, un direttore generale, uno o più institori o procuratori.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato nei limiti che saranno determinati dal Consiglio.

ARTICOLO 22 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

22.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

22.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dello stesso fra i vari consiglieri.

L'entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

22.3 Ai componenti degli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

22.4 E' fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

ARTICOLO 22-BIS OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

22-bis.1 L'Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre

annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Organo amministrativo della Società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie nonché dell'attività svolta, con:

- regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale o intellettuale,
- un ufficio di controllo interno che collabori con il collegio sindacale,
- codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o dà conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione.

ARTICOLO 23 – COLLEGIO SINDACALE

23.1 Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti (tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia). Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30/11/2012, n. 251.

I Sindaci dovranno altresì possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, nonché gli ulteriori requisiti, previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti.

23.2 Il Collegio Sindacale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

23.3 Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

23.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

23.5 Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio-video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva

riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

23.6 I soci, alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo contabile, possono derogare al disposto di legge e del presente statuto, sentito il Collegio Sindacale, attribuendo il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione (iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) provvedendo mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e alla determinazione del relativo compenso.

ARTICOLO 23 BIS – REVISORE

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

ARTICOLO 23 TER – DIVIETO DI ISTITUZIONE DI NUOVI ORGANI SOCIALI

E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 24 - PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE

24.1 La società redige un programma annuale, relativo alle previsioni dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e riportante, fra l'altro:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;
- e) la determinazione delle provvigioni derivanti dall'attività di reservation.

Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'organo amministrativo.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

24.2 Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari

costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

24.3 Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno e vengono trasmessi senza indugio ai soci per le eventuali osservazioni.

Successivamente alla sua predisposizione, gli amministratori convocano l'assemblea ordinaria dei soci al fine di deliberare in merito all'approvazione entro il 31 (trentuno) dicembre successivo.

24.4 L'assemblea autorizza, ai sensi dell'art.2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

24.5 I soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'assemblea dei soci, possono richiedere, anche in base a quanto previsto dall'art.13.2 che precede, l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

24.6 Il Consiglio di Amministrazione che non intende eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, entro il termine di 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa ai soci.

24.7 Il Consiglio di Amministrazione, a consuntivo, illustra, in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale.

ARTICOLO 25 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

25.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

25.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo come stabilito dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 25 BIS – REPORT SEMESTRALE

Il Consiglio di Amministrazione redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno ed elabora una relazione sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci e sulla prevedibile evoluzione dell'andamento della gestione della società fino alla chiusura dell'esercizio.

Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 31 agosto di ciascun anno.

ARTICOLO 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

26.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento

della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 27 - CLAUSOLE COMPROMISSORIE E RISOLUZIONE DEI CONTRASTI SULLA GESTIONE

27.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sono devolute ad un collegio arbitrale, composto da 3 (tre) membri, nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede. Il collegio arbitrale forma la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

La sede dell'arbitrato è nel Comune ove ha sede la società.

27.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art.37 del D.Lgs. n.5/2003, nel caso in cui, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione, si verifichi una situazione che impedisce al Consiglio di adottare una deliberazione, provocando una situazione di stallo, la questione può essere deferita ai soci fondatori. L'amministratore o il socio che intende deferire ai soci fondatori la competenza della materia oggetto di contrasto, deve dare comunicazione scritta ai soci, i quali entro 8 (otto) giorni devono trovare una soluzione accettabile da tutti.

Qualora, invece, entro il periodo su indicato, i soci fondatori non raggiungano una soluzione accettabile, gli stessi soci fondatori si rimettono alla decisione che assume, nell'interesse della società, la persona designata dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna, che deve decidere entro il termine di giorni 15 (quindici).

Le decisioni assunte ai sensi del secondo comma del presente articolo, costituiscono indicazioni vincolanti, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del D.Lgs. n.5/2003, fermo restando l'applicazione dell'art. 1349, secondo comma del codice civile.

ARTICOLO 28 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata ed in subordine quelle delle società per azioni, per quanto applicabili e quelle specificamente riferite alle società in controllo pubblico.

F.to Daniela Rampini

F.to Giuseppe Romeo Notaio